



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA
Amministrazione Centrale
Area Affari Generali
Settore Patrimonio ed Economato

SCHEMA DI CONTRATTO

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE MEDIANTE DISTRIBUTORI AUTOMATICI PRESSO LE SEDI DELL'ATENEO A FAVORE DEGLI UTENTI DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELL'AQUILA.

Con la presente scrittura privata da valersi per entrambe le parti ad ogni miglior effetto di ragione e di legge,

TRA

L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELL'AQUILA, con sede in L'Aquila, Palazzo Camponeschi, Piazza Santa Margherita, 2, Partita IVA n. 01021630668, PEC: protocollo@pec.univaq.it, rappresentata dal Dott. Pietro Di Benedetto nella qualità di Direttore Generale pro tempore nato a Capua (CE) il 26.08.1962 C.F. DBNPRT62M26B715C, d'ora in avanti stazione Appaltante

E

IVS ITALIA S.P.A. C.F./P.IVA 03320270162 con sede legale in Via dell'Artigianato n. 25, 24068 Seriate (BG) rappresentata da STEFANO BACCELLONI in qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE nato a SAN LORENZO NUOVO (VT) il 08/06/1956 C.F. BCCSFN56H08H969F d'ora in avanti "Concessionario"

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 OGGETTO DEL CONTRATTO

Il presente contratto ha per oggetto l'affidamento in concessione del servizio di installazione e gestione di distributori automatici adibiti alla vendita di bevande calde, fredde ed alimenti preconfezionati, presso le sedi dell'Ateneo. Il valore stimato della presente concessione ai sensi dell'art. 167 del D.Lgs. n. 50/2016, è pari a € **1.478.456,25** IVA esclusa, comprensivo altresì degli oneri di sicurezza da interferenze pari ad €. 956,25 IVA inclusa e comprensivo anche di eventuale proroga tecnica di mesi 6 (sei). Tale stima ha carattere puramente indicativo, non impegna in alcun modo l'Amministrazione e pertanto non è garantita la realizzazione di alcun volume minimo di affari al concessionario, che assume interamente a proprio carico il rischio di impresa inerente la gestione del servizio in concessione.

In particolare, il servizio in concessione comprende le seguenti attività:

- fornitura, trasporto, installazione e messa in funzione dei distributori nelle sedi cui sono destinati, all'inizio del servizio o, nel corso del contratto, quando richiesto dall'Università;
- realizzazione e/o adeguamento di impianti di allaccio elettrici e idrici per l'alimentazione dei distributori;
- gestione, rifornimento, pulizia e manutenzione dei distributori, per tutta la durata del contratto;



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

Amministrazione Centrale

Area Affari Generali

Settore Patrimonio ed Economato

- disinstallazione, rimozione e ritiro dei distributori, al termine del servizio o, nel corso del contratto, quando richiesto dall'Università, e contestuale ripristino degli spazi.

ART. 2 NUMERO, TIPOLOGIA E POSIZIONAMENTO DEI DISTRIBUTORI

La concessione riguarda un unico lotto costituito da n.42 distributori (di grandi dimensioni).

Il numero, la tipologia e la dislocazione dei distributori è indicato nella tabella che segue, ma dovrà comunque essere rapportato alle esigenze dell'Amministrazione e potrà subire variazioni in aumento o in diminuzione, debitamente motivate, senza che il concessionario possa nulla pretendere né obiettare.

LOCALITA'	UBICAZIONE	NUMERO DISTRIBUTORI	BEVANDE CALDE	BEVANDE FREDDE + SNACK
<i>COPPITO</i>	Facoltà di Biotecnologie	2	1	1
	Coppito 1	4	2	2
	Coppito 2	4	2	2
	Blocco 0	2	1	1
	Blocco 11	5	2	3
	Facoltà Odontoiatria	2	1	1
<i>MONTELUCO DI ROIO</i>	Blocco A	4	2	2
	Blocco B Corridoio	4	2	2
	Blocco B Piano terra	1	1	0
<i>ZONA INDUSTRIALE DI PILE</i>	Atrio	2	1	1
<i>VIALE DUCA DEGLI ABRUZZI</i>	Piano terra	3	1	2
	Primo piano	2	0	2
	Secondo piano	1	1	0
<i>VIA MEZZANOTTE</i>	Facoltà di Economia	4	2	2
<i>VIA CAMPONESCHI</i>	Rettorato	2	1	1
TOTALE		42	20	22



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA
Amministrazione Centrale
Area Affari Generali
Settore Patrimonio ed Economato

L'Amministrazione potrà richiedere, in corso della concessione del servizio, eventuali spostamenti dei distributori, senza onere alcuno.

Il concessionario si obbliga a utilizzare gli spazi concessi esclusivamente per la finalità del servizio affidato in concessione e delle attività connesse.

Eventuali nuove installazioni o dismissioni di distributori daranno luogo ad un aumento o ad una diminuzione del canone annuo di concessione e del rimborso spese corrispondenti.

ART. 3 DURATA DEL CONTRATTO

La concessione oggetto del contratto avrà la durata di anni 4 (quattro). I distributori, perfettamente funzionanti, dovranno essere collocati in loco entro 45 giorni dalla stipula del presente contratto e la durata della concessione decorrerà da quel giorno. L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare la concessione per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11, del Codice e comunque per un periodo non superiore a sei mesi. In tal caso il contraente è tenuto a proseguire il servizio per l'ulteriore periodo agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli.

L'Amministrazione si riserva la possibilità di revoca parziale o totale della concessione a suo insindacabile giudizio, in qualunque momento qualora il servizio non fosse ritenuto adeguato agli standard qualitativi richiesti, nonché per gravi irregolarità o ripetuti inadempimenti del concessionario, per ragioni di pubblico interesse, per necessità strutturali, edilizie, organizzative o per altri motivi, senza che l'impresa aggiudicataria possa pretendere alcun risarcimento.

ART. 4 CARATTERISTICHE DEI DISTRIBUTORI

I distributori dovranno avere le seguenti caratteristiche:

- essere conformi a quanto previsto dalle norme vigenti, in materia di prevenzione degli infortuni, sicurezza e prevenzione degli incendi;
- rispettare le norme tecniche, nazionali e comunitarie, per la sicurezza degli apparecchi alimentati da energia elettrica ed essere forniti di certificazione CE marcature CE;
- rispettare i parametri massimi di rumorosità e vibrazione previsti dalla legge;
- essere conformi ai requisiti e alle prescrizioni delle norme, nazionali e comunitarie, in materia igienico-sanitaria.

In particolare, riguardo all'ultimo punto, devono prevedere soluzioni tecnico-costruttive idonee a garantire la massima efficienza in termini di igiene, quali, a titolo esemplificativo:



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

Amministrazione Centrale

Area Affari Generali

Settore Patrimonio ed Economato

- impiego, per le parti e superfici interne a contatto con gli alimenti, di materiali riconosciuti e certificati, resistenti alle ripetute operazioni di pulizia e disinfezione e alle temperature previste, sia in esercizio che nelle fasi di igienizzazione;
- sorgenti interne di calore opportunamente collocate e isolate, in modo da non influire negativamente sulla conservazione dei cibi e delle bevande;
- adeguata protezione dell'apertura dell'erogazione tale da impedire la contaminazione delle parti interne e dei prodotti erogati.

I distributori dovranno altresì:

- essere tutti nuovi o pari al nuovo, perfettamente funzionanti e privi di difetti tecnici;
- essere tutti comunque (nel caso di distributori non nuovi) di produzione recente e in grado di fornire prestazioni del tutto equivalenti a quelle dei distributori nuovi;
- su ogni distributore dovranno essere chiaramente indicati il numero identificativo del medesimo e le modalità per contattare via telefono (numero verde) o via e-mail la ditta per eventuali reclami, segnalazioni di guasti, segnalazioni di prodotti e/o eventuali richieste di rimborso;
- essere in Classe Energetica A o B, al fine di poter ridurre i consumi energetici ed essere studiati appositamente per generare un ridotto impatto ambientale durante l'erogazione, l'utilizzo e lo smaltimento del prodotto, privilegiando l'ottimizzazione del consumo energetico e l'illuminazione a LED a basso voltaggio;
- riportare etichette con chiare indicazioni su marca e tipologia dei prodotti in distribuzione, nonché sui prezzi degli stessi;
- segnalare chiaramente, a beneficio degli utenti, le eventuali indisponibilità dei singoli prodotti;
- consentire la possibilità di scelta della quantità di zucchero da erogare, compresa la sua esclusione (per i distributori di caffè e bevande calde);
- per i distributori di bevande calde, essere dotati di sistema di filtrazione, purificazione e protezione esterna da contaminazioni;
- avere una adeguata autonomia di bicchieri e palette/cucchiaini;
- essere predisposti per il pagamento in contanti, anche banconote, e dotati di dispositivo rendi resto;
- segnalare chiaramente, a beneficio dell'utenza, l'eventuale assenza o esaurimento di monete per il resto;
- consentire anche il pagamento con sistema elettronico, tramite dispositivo funzionante con chiave o tessera elettronica ricaricabile o, in aggiunta, altra "modalità di pagamento innovativo" offerto in gara (ad esempio: App mobile per smartphone), capace di gestire il credito a scalare e che garantisce un



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

Amministrazione Centrale

Area Affari Generali

Settore Patrimonio ed Economato

ulteriore sconto sui prezzi applicati, identico per tutti i distributori installati e funzionante tramite il medesimo sistema e la medesima codifica. La distribuzione delle schede/chiaavi magnetiche necessarie per il funzionamento dei distributori è a cura del concessionario.

- prevedere opportuna segnaletica legata all'emergenza Covid-19;
- apporre eventuale qr-code, o link similare, indicato dal concessionario, per sondaggi di gradimento online, previa disposizione dell'Ateneo.

ART. 5 DIRITTI, OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO

Al concessionario è riconosciuto il diritto di gestire funzionalmente e sfruttare economicamente i servizi oggetto del contratto (conformemente alle condizioni stabilite negli atti di gara e a quelle offerte dal concessionario), con assunzione a proprio carico del rischio operativo legato alla gestione dei servizi medesimi, ai sensi dell'art. 165, comma 1, del D.Lgs. n. 50/ 2016 e ss.mm.ii..

L'Amministrazione non garantisce né un numero minimo di utenti né il mantenimento del numero di presenze. Il concessionario, pertanto, non potrà pretendere alcun corrispettivo né richiedere modifiche al contratto per eventuale mancata affluenza da parte dell'utenza.

Il concessionario si assume ogni responsabilità (penale, civile, amministrativa, fiscale, sanitaria) derivante dalla installazione, dall'uso e dalla gestione dei distributori, esonerando espressamente l'Università.

Il concessionario è responsabile, a tutti gli effetti, del corretto adempimento delle condizioni contrattuali e della corretta esecuzione della concessione, restando espressamente inteso che le norme e prescrizioni contenute nel presente contratto, nel Capitolato Speciale, nei documenti allegati e nelle norme ivi richiamate, o comunque applicabili, sono state da esso esaminate e riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi.

Il concessionario è responsabile del danno o pregiudizio di qualsiasi natura causati all'Amministrazione in conseguenza delle proprie attività, anche per fatto doloso o colposo del suo personale, dei suoi collaboratori e dei suoi ausiliari e in genere di chiunque egli si avvalga per l'esecuzione della concessione, sia durante la fase di allestimento, sia durante la fase di gestione. La responsabilità per danni e infortuni che dovessero accadere al concessionario o ai suoi dipendenti sarà a carico del concessionario.

Il concessionario si obbliga ad osservare nell'esecuzione della concessione tutte le prescrizioni e le condizioni contenute nel presente contratto, nonché nel relativo Capitolato Speciale, che viene allegato al presente contratto formandone parte integrante e sostanziale.

ART. 6 CANONE DOVUTO DAL CONCESSIONARIO



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

Amministrazione Centrale

Area Affari Generali

Settore Patrimonio ed Economato

Il concessionario dovrà corrispondere all'Università un canone annuale, a titolo di rimborso forfettario annuo per il consumo di acqua, energia elettrica e smaltimento rifiuti, nonché a titolo di corrispettivo per l'occupazione degli spazi, di importo pari ad € 2.000,00 + I.V.A., per ciascuna macchina installata.

Il concessionario provvede al pagamento del canone annuale in rate semestrali posticipate, che devono essere corrisposte entro 30 giorni solari dal ricevimento della fattura. La relativa disposizione di bonifico deve essere trasmessa al DEC entro 7 (sette) giorni solari successivi al versamento.

I versamenti sono effettuati dal concessionario tramite appositi bonifici sul conto corrente bancario dell'Università presso l'istituto cassiere, previa emissione di relative fatture da parte dell'Amministrazione.

Il concessionario si impegna a pagare per intero le rate di canone, senza mai poterle scomputare o diminuire, per qualunque contestazione o richiesta intenda promuovere nei confronti dell'Amministrazione, e qualunque sia l'andamento economico del servizio e dell'attività di distribuzione correlata.

ART. 7 ONERI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE

L'Amministrazione si assume l'obbligo di fornire, con oneri a proprio carico, energia elettrica e acqua necessarie per il funzionamento dei distributori automatici, consentendo l'effettuazione dei relativi allacci con oneri totalmente a carico dell'impresa aggiudicataria del servizio. Il concessionario non potrà rivendicare danni derivanti dal mancato funzionamento dei distributori automatici dovuto alla sospensione dell'erogazione di energia elettrica o di acqua, verificatesi per necessità tecniche o per qualsiasi altro motivo, né causati da sbalzi di corrente, a prescindere dalla causa.

ART. 8 ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Sono posti a carico del concessionario:

- la realizzazione degli impianti che consentano il corretto funzionamento delle macchine e di quanto necessario per l'esecuzione del servizio, per i quali l'impresa aggiudicataria dovrà esibire le dichiarazioni di conformità previste dalla normativa vigente;
- la realizzazione dei nuovi impianti o delle eventuali modifiche a quelli esistenti in tutti gli stabili dell'Università degli Studi dell'Aquila per consentire il corretto utilizzo e l'ottimale fruizione del servizio da parte di tutto il personale;
- gli oneri per l'acquisto, lo svuotamento, la pulizia e la sanificazione dei contenitori per i rifiuti che l'impresa stessa dovrà collocare nelle immediate vicinanze dei distributori automatici così come previsto dall'art. 7 del Capitolato Speciale;
- gli oneri per la pulizia e la disinfezione delle attrezzature e dello spazio attiguo, dove sono posizionate le macchine effettuando, all'occorrenza e/o richiesti dal Responsabile per l'esecuzione del servizio,



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA
Amministrazione Centrale
Area Affari Generali
Settore Patrimonio ed Economato

interventi di sanificazione delle componenti interne ed esterne di ciascuna macchina distributrice come da normativa vigente;

- gli oneri fiscali connessi con l'esercizio delle attività in concessione, nonché quelli assicurativi, previdenziali ed assistenziali previsti dalle norme vigenti in favore del personale assunto, tenendo salva l'amministrazione da qualsiasi forma di rivalsa da parte di terzi;
- tutte le spese ed oneri inerenti e conseguenti alla stipula del contratto commerciale;
- gli oneri di rimozione dei distributori;
- gli eventuali lavori di ripristino dei locali a seguito della rimozione dei distributori.

ART. 9 ASSICURAZIONE

Il concessionario sarà ritenuto responsabile di qualunque fatto doloso e colposo, anche dei propri dipendenti, che cagioni danni all'Amministrazione, al personale dell'Amministrazione, ai locali dell'Amministrazione, a terzi o cose di terzi, durante l'espletamento del servizio e in conseguenza del servizio medesimo e si impegna, conseguentemente, al risarcimento dei danni relativi prodotti. Il concessionario si assume anche tutte le responsabilità per eventuali avvelenamenti e intossicazioni derivanti dall'ingerimento dei generi alimentari da parte degli utenti.

A garanzia dell'obbligo di risarcimento all'atto della stipula del contratto o, se precedente, alla data del verbale di consegna del servizio, il concessionario deve produrre in originale o, in copia resa conforme, le seguenti polizze assicurative:

- polizza assicurativa per responsabilità civile per eventuali danni apportati sia ai beni di proprietà dell'Amministrazione sia a cose di terzi e persone, con massimale non inferiore ad € 2.000.000,00 per sinistro, esonerando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità per danni a terzi provocati dall'uso dei distributori ed avente durata contrattuale, esibendo quietanza di rinnovo del pagamento qualora di durata inferiore;
- polizza per incendio-rischio locativo, a copertura dei locali concessi e del relativo contenuto. La polizza deve prevedere anche la garanzia ricorso terzi da incendio, con un valore massimale per evento non inferiore ad € 2.000.000,00.

La copertura assicurativa può essere rappresentata dalla stipula di nuove polizze oppure da specifiche appendici a polizze preesistenti.

A tal fine, si allega al presente contratto copia autentica della polizza assicurativa RCT/O n. 350474583 – Convenzione Liability n. 000000375 stipulata da Generali Italia S.p.A. per i seguenti massimali:

- R.C.T. euro 10.000.000,00 per sinistro;
- R.C.O. euro 10.000.000,00 per sinistro con il limite per prestatore di lavoro di euro 4.000.000,00.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA
Amministrazione Centrale
Area Affari Generali
Settore Patrimonio ed Economato

La copertura assicurativa RCT/O avrà effetti alla data di decorrenza di avvio del servizio e dovrà essere mantenuta in vigore per l'intera durata del contratto di fornitura.

ART. 10 PREZZI

Il concessionario si impegna a vendere generi di conforto, bevande, bibite e tutto quanto previsto dall'art. 10 del Capitolato Speciale ai prezzi preventivamente convenuti a seguito di regolare presentazione dell'offerta economica per la gestione del servizio ed espressamente indicati nel listino prezzi allegato al presente contratto. L'introduzione di nuovi generi da inserire tra i prodotti in somministrazione o in vendita al listino allegato, deve essere autorizzata dall'Amministrazione a giudizio insindacabile di quest'ultima, constatata l'opportunità e la congruità del prezzo di cessione.

ART. 11 GARANZIA DEFINITIVA

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal presente contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, la Società ha costituito una cauzione mediante polizza fideiussoria n. 420113896 rilasciata in conformità alla normativa vigente dalla Generali Italia S.p.A. fino alla concorrenza di € 179.762,34. La garanzia sarà restituita alla Società una volta adempiuti tutti gli impegni nascenti dal contratto, previa comunicazione liberatoria da parte dell'Istituto.

Il concessionario presenta la garanzia o fideiussione definitiva contestualmente alla sottoscrizione del contratto secondo le modalità previste all'art 103 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 dell'art. 103 del Codice, determina la decadenza dell'affidamento. In caso di raggruppamenti temporanei la garanzia fideiussoria è presentata su mandato irrevocabile della mandataria, in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità tra le imprese.

La polizza sarà svincolata al termine dell'affidamento. Qualora l'ammontare della cauzione dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, il concessionario dovrà provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall'Amministrazione. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente atto, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto l'affidamento.

ART. 12 PERSONALE – OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

Il Concessionario si obbliga ad osservare scrupolosamente le condizioni previste dall'art. 16 del Capitolato Speciale rubricato "Figure professionali", nonché tutti gli obblighi derivanti da leggi vigenti in materia di



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

Amministrazione Centrale

Area Affari Generali

Settore Patrimonio ed Economato

obblighi assicurativi, assistenza e previdenza, nonché di rapporti di lavoro in genere, ed a provvedere a tutti gli obblighi derivanti dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria applicabile.

È a carico del concessionario l'osservanza delle norme in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e dell'igiene del lavoro, per quanto di spettanza. A tale fine, esso adotterà tutti i procedimenti e le cautele necessari per garantire la salute e l'incolumità degli operatori, delle persone addette ai lavori e dei terzi, dandone all'Amministrazione, a semplice richiesta, opportuna documentazione a dimostrazione degli adempimenti effettuati in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro e di salute dei lavoratori e manlevando e tenendo indenne l'Università da qualsivoglia onere e responsabilità.

Il Concessionario dovrà impiegare un numero di addetti sufficiente a garantire la continuità, l'efficienza e la regolarità dei servizi in ogni periodo dell'anno, nei giorni e orari di svolgimento del servizio previsti, assicurando le turnazioni e le sostituzioni del personale assente per malattie o ferie.

ART. 13 VERIFICHE E CONTROLLI

In corso di Contratto il concessionario ha facoltà di verificare in qualsiasi momento la conformità delle prestazioni al fine di certificare che l'oggetto del Contratto, in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative, sia realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.

L'Amministrazione potrà conseguentemente disporre, in qualsiasi momento, ed a sua discrezione e giudizio, l'ispezione di mezzi e quant'altro fa parte dell'organizzazione del servizio al fine di accertare l'osservanza di tutte le norme stabilite nel Capitolato Speciale. Nel caso di esito negativo della verifica di conformità, il concessionario dovrà eliminare i vizi accertati entro il termine massimo stabilito dall'Amministrazione.

In tale ipotesi, la verifica di conformità verrà ripetuta, ferma l'applicazione delle relative penali di cui all'art. 20 del Capitolato Speciale, rubricato "Penali".

Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico del concessionario. In occasione delle verifiche di conformità, il concessionario è tenuto a prestare la massima collaborazione, fornendo qualsiasi informazione e/o documentazione eventualmente richiesta dall'Amministrazione o prescritta dal Capitolato Speciale a tali fini. Il concessionario si impegna a trasmettere all'Amministrazione, su richiesta del DEC, un report contenente le informazioni sulla reportistica delle prestazioni.

ART. 14 PENALI

Qualora fossero accertate inadempienze da parte del concessionario nell'esecuzione delle attività relative alla concessione oggetto del contratto, che non siano imputabili rispettivamente all'Amministrazione o a forza maggiore o caso fortuito, l'Amministrazione stessa applicherà al concessionario le penali dettagliatamente descritte e regolamentate all'art. 20 del Capitolato Speciale, rubricato "Penali".



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

Amministrazione Centrale

Area Affari Generali

Settore Patrimonio ed Economato

Le penali verranno applicate previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dal concessionario e da questo comunicate all' Amministrazione nel termine massimo di giorni 10 (dieci) solari dalla stessa contestazione. In assenza di deduzioni del concessionario nei termini prescritti, ovvero nel caso in cui l'Amministrazione ritenga di non accoglierle, quest'ultima ha facoltà di irrogare le relative penali. Ferma restando l'applicazione delle penali, l'Amministrazione si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 c.c., nonché la risoluzione del presente contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento agli obblighi contrattuali. L'Amministrazione, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, si avvarrà della garanzia definitiva, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario. Qualora l'importo complessivo delle penali inflitte al concessionario raggiunga la somma complessiva pari al 10% del valore complessivo della concessione, l'Amministrazione ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente contratto, oltre il risarcimento di tutti i danni.

ART. 15 RISOLUZIONE

L'Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto in conformità a quanto previsto dall'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

Si rappresenta che l'Università potrà richiedere la risoluzione del contratto sempre ed in qualsiasi momento, senza preavviso, ricorrendone i presupposti di legge e regolamento, senza che il concessionario possa avanzare alcuna pretesa e previa dichiarazione a quest'ultimo da comunicarsi con PEC, nei seguenti casi:

- per mancato reintegro della garanzia definitiva entro i termini stabiliti;
- qualora si verifichi anche un solo episodio di frode o di grave negligenza;
- di cessazione dell'attività, fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'Impresa;
- grave inadempimento da parte del concessionario e nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore del contratto;
- inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e integrativi locali;
- vendita di generi alimentari adulterati, avariati e contenenti sostanze nocive e comunque non corrispondenti alle disposizioni in materia di igiene e sanità pubblica;
- sopravvenuta perdita dei requisiti morali di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- manifesta incapacità e/o grave inefficienza nella gestione ed esecuzione dell'attività prevista
- qualora il concessionario non sia in grado di provare, in qualsiasi momento, la copertura assicurativa;



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA
Amministrazione Centrale
Area Affari Generali
Settore Patrimonio ed Economato

- il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis della L. n. 136/2010.

In ogni caso è fatto salvo il diritto dell'Amministrazione di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

In tutti i casi di risoluzione del contratto, il concessionario non può vantare pretese di rimborso del canone ed incorre nella perdita della cauzione definitiva che è incamerata dall'Amministrazione, salvo ed impregiudicato il diritto dell'Università ad agire per il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito.

Per i casi di cessazione, revoca d'ufficio, subentro, e per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si rinvia all'art. 176 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii..

ART. 16 RECESSO

L'Amministrazione ha diritto di recedere dal presente contratto in tutti i casi previsti dalla legge. In materia di recesso trova applicazione l'art. 109 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii..

ART. 17 OBBLIGO IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il presente contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136.

Il concessionario si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione. In ottemperanza alle disposizioni di cui alla predetta Legge, il concessionario ha comunicato gli estremi identificativi del seguente conto corrente dedicato ed il soggetto delegato ad operare su detto conto:

- Banca: Unicredit Ag. Via Numanzia n. 1

Iban: IT30H0200805364000009243755

Persona delegata: Stefano Baccelloni in qualità di Legale Rappresentante nato a San Lorenzo Nuovo (VT) il 08/06/1956 C.F. BCCSFN56H08H969F.

Il concessionario è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dal qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto corrente dedicato nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale della persona delegata ad operare su detto conto.

ART. 18 ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico del Concessionario tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico all'Amministrazione per legge.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA
Amministrazione Centrale
Area Affari Generali
Settore Patrimonio ed Economato

ART. 19 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi della normativa vigente i dati forniti saranno raccolti, registrati, organizzati e conservati per le finalità di gestione della gara e saranno trattati, sia mediante supporto cartaceo che informatico, anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto contrattuale per le finalità del rapporto medesimo.

ART. 20 FORO COMPETENTE

Per ogni eventuale controversia tra l'Università degli Studi dell'Aquila e il concessionario, la competenza è del foro dell'Aquila.

ART. 21 REFERENTI

La società aggiudicataria nomina come referente del servizio il Sig. FLORIANO CASSONI reperibile al numero 335.304623 e-mail floriano.cassoni@ivsitalia.com

Il referente dell'esecuzione del contratto per l'Università (DEC) è la dott.ssa Manuela Salvati in servizio presso il Settore Patrimonio ed Economato dell'Università degli Studi dell'Aquila, tel. 0862432097 – e-mail manuela.salvati@univaq.it.

Allegati:

Listino prezzi da offerta economica

D.U.V.R.I.

Polizza cauzione definitiva.

Copia Polizze R.C.T. e R.C.O.

F.TO IVS ITALIA SPA

Università degli Studi dell'Aquila
F.to Dott. Pietro Di Benedetto

Il presente documento è conforme al documento originale ed è prodotto per la pubblicazione sul Portale Istituzionale nella modalità necessaria affinché risulti fruibile dai software di ausilio, in analogia a quanto previsto dalla legge sull'accessibilità. Il documento è stato firmato digitalmente e inserito nel sistema di protocollo informatico ed è detenuto presso gli archivi digitali della struttura competente.